



COMUNE DI VERGIATE

(Provincia di Varese)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 26/09/2018

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
POSSEDUTE DAL COMUNE DI VERGIATE IN OTTEMPERANZA
ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. APPROVAZIONE

L'anno 2018, addì **26** del mese di **Settembre** alle ore **21.00**, presso la Sala Consiliare Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto:

N.	Nominativo	Presenza
1	LEORATO Maurizio	PRESENTE
2	PACCINI Cristina	PRESENTE
3	PARRINO Daniele	PRESENTE
4	GENTILE Stefania	PRESENTE
5	INTRIERI Giuseppe	PRESENTE
6	PASTORELLO Ivan Riccardo	PRESENTE
7	CREPALDI Luca	PRESENTE
8	POROTTI Massimiliano	PRESENTE
9	COLOMBO Monica	PRESENTE
10	MAFFIOLI Alessandro	ASSENTE
11	RAFFA Giuseppe	ASSENTE
12	GALLIOTTO Melissa	PRESENTE
13	SCOLARI DAVIDE	PRESENTE

Presenti n.11 (undici)

Assenti n.2 (due)

Partecipa il Segretario comunale Dott.GIORGIO RICCI

Il Consigliere COLOMBO Monica, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno :

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
POSSEDUTE DAL COMUNE DI VERGIATE IN OTTEMPERANZA ALL'ART.
20 DEL D.LGS. N. 175/2016. APPROVAZIONE**

Il Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Monica Colombo, dopo aver constatato la regolare costituzione dell'Assemblea cede la parola all'Assessore al Bilancio e Tributi, Dott. Massimiliano Porotti, che procede ad illustrare il punto in discussione.

Udito l'intervento del Consigliere Sig. Davide Scolari il quale chiede chiarimenti sull'esito dei precedenti procedimenti di alienazione adottati sulla scorta dei principi posti alla base del presente provvedimento rispetto cui riceve riscontro affermativo.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) così come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

RICHIAMATI:

- ❑ il “Piano operativo per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dal Comune di Vergiate”, predisposto e pubblicato ai sensi dell'art. 1, c. 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ed inviato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia entro il termine stabilito dalla citata norma (31 marzo 2015);
- ❑ la “Relazione sull'attuazione e sui risultati conseguiti dal Piano di Razionalizzazione”, redatta in ottemperanza alla legge 190/2014, pubblicata e inviata alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia entro il termine stabilito dalla citata norma (31 marzo 2016);
- ❑ La Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.lgs.19/08/2016 n. 175 e s.m.i. e allegato questionario della Corte dei Conti inoltrato alla Corte dei Conti con ns. prot. 16167 del 09/10/2017(delibera n. 25 del 20 luglio 2017)

RICHIAMATE inoltre le delibere n. 26 del 20.07.2017 ad oggetto: messa in liquidazione Società OMNIA VER s.r.l. e la delibera n. 28 del 20.07.2017 ad oggetto : cessione partecipazioni azionarie in AMSC. Spa.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- ❑ non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P., sopra richiamato;
- ❑ non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- ❑ previste dall'art. 20, c. 2, del T.U.S.P.:
 1. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, del T.U.S.P., sopra citato;
 2. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (anche se il nuovo comma 12-quinquies dell'art. 26 ha introdotto un periodo transitorio nel quale il limite è ridotto a 500 mila euro);
 5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 6. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 7. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società, in particolare:

- ❑ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
 - ❑ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e T.U.S.P.- ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione- le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

□ non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 4 c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art.5 del testo unico; non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4 c. 2 del T.U.S.P.; previste dall'art. 20 c.2 del T.U.S.P., ossia :

1. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti;
2. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali ;
4. partecipazioni in società che, nel triennio 2013- 2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dall' ufficio comunale competente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale ;

DATO ATTO che l'Ente alla data del 31.12.2017 detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- Prealpi Gas S.r.l. partecipazione da dismettere (**quota ceduta in data 16.07.2018**)

- ❑ Omnia Ver S.r.l. messa in liquidazione, considerato che lo scopo per il quale la Società era stata costituita è di fatto venuto meno, non potendo più la stessa essere lo strumento attraverso il quale gestire i servizi pubblici e strumentali del Comune di Vergiate
- ❑ AMSC S.p.A. partecipazione da dismettere, in quanto il servizio idrico è stato affidato ad ALFA S.r.l. (**quota ceduta in data 23.03.2018**)
- ❑ ALFA S.r.l. partecipata per la quota dello 0,81 % da mantenere in quanto gestore del servizio idrico integrato;
- ❑ Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e di Comabbio che ha la finalità di gestire mediante il modello dell'in house providing. A livello sovracomunale il servizio di depurazione e collettamento delle acque reflue nei laghi di Varese e Comabbio quota di partecipazione 1,27%

VISTO l'art. 172 del D.Lgs. 152/2016, il quale disciplina il principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale;

VISTE ED INTEGRALMENTE RICHIAMATE

- ❑ La deliberazione del Consiglio Provinciale P.V.N°9 del 23 aprile 2015, previe deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 19 del 30 marzo 2015 e della conferenza dei Comuni n.7 del 9 aprile 2015, con la quale veniva stabilita la forma di gestione in house del servizio idrico integrato nell'ambito della Provincia di Varese;
- ❑ la delibera del Consiglio Provinciale di Varese N° 28 DEL 29/06/2015, con la quale è stato affidato il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese alla società a capitale interamente pubblico "ALFA SRL) Società in house, è stata prevista la decadenza delle gestioni esistenti e disciplinato il periodo transitorio fino al subentro effettivo del gestore d'Ambito ed è stato altresì stabilito che la piena operatività di ALFA srl per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per l'intero ambito territoriale della Provincia di Varese dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31.12.2017 all'esito di un periodo transitorio;
- ❑ la deliberazione del Consiglio provinciale n.65 del 30.11.2017, nella quale viene dettagliatamente previsto ed aggiornato il processo di aggregazione delle gestioni esistenti a favore di ALFA srl tramite fusione per incorporazione per quanto riguarda la società ecologica Lago, la cui conclusione era prevista entro giugno 2018,

PRESO ATTO che dal 1 aprile 2016, come si desume da tutti gli atti sopra richiamati, la società ALFA srl è operativa;

DATO ATTO che esaminate le singole partecipazioni detenute dall'ente e rinviando per approfondimenti alla relazione tecnica dell'Ufficio deve rilevarsi quanto segue:

per quanto riguarda la società ALFA srl, le attività svolte risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e la partecipazione del Comune nelle stesse è consentita ai sensi dell'art. 4 comma 2, lettera a) del D.L.gs. 19 agosto 2016 n. 175, in quanto produce servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la manutenzione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; la partecipazione nella sudetta società, inoltre, soddisfa anche i requisiti posti dall'art. 5 del TUSP.

Si dà atto pertanto che l'Ente intende mantenere la partecipazione nella società Alfa srl, in quanto ricorrono i presupposti di legge.

Per quanto riguarda la Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e di Comabbio, in esito agli atti istruttori degli uffici Comunali competenti, è emerso che occorre avviare la procedura di razionalizzazione di cui al richiamato art. 20 comma 1 del D.L.gs. 175/2016, della partecipazione detenuta sulla base delle seguenti valutazioni:

- ❑ la società lago è un gestore transitorio che si occupa, tramite la società Prealpi Servizi srl, di un segmento di depurazione del Sistema Idrico Integrato nell'Ambito territoriale Ottimale della Provincia di Varese, nelle more della piena operatività del gestore Unico individuato nella società ALFA srl.;
- ❑ proprio con il carattere transitorio di tale società partecipata è ancora più evidenziato dalla previsione di un processo di aggregazione delle gestioni esistenti in favore di ALFA srl gestore unico deputato a subentrare nelle gestioni esistenti che, come espressamente evidenziato dall'allegato 1 alla citata deliberazione del Consiglio Provinciale DI Varese n. 65 del 30.11.2017, avrebbe dovuto compiersi entro giugno 2018;
- ❑ con parere reso dalla Regione Lombardia, in esito a richiesta ad hoc formulata dal Comune di Varese, socio della Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del Lago di Varese e di Comabbio, in merito alle modalità di gestione dei diversi segmenti del S.I.I. ha chiarito, con propria nota del 25 ottobre 2017, che nel territorio di Varese e Provincia, la società ALFA SRL è il gestore unico di ambito in virtù dell'affidamento della gestione sancito dalla convenzione del 30.09.2015 ad oggi pienamente operativa e ritiene di conseguenza inevitabile il subentro nella gestione del segmento fognatura e depurazione da parte di Alfa nel rispetto del principio di unicità della gestione stessa;

DATO ATTO che il procedimento di aggregazione e la tempistica relativa preventivata dalla autorità preposte non è stata rispettata e che tale processo non si è definito entro giugno 2018, come stabilito nella citata delibera del Consiglio provinciale n. 65 del 30.11.2017;

RICHIAMATO ulteriormente il disposto di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D.L.gs. 175/2016 in merito agli obblighi di razionalizzazione che incombono sugli enti che detengono partecipazioni pubbliche;

CONSIDERATO che la Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del Lago di Varese e di Comabbio, allo stato, con riferimento a quanto previsto dal citato art. 20 :

- ❑ non possiede il requisito di cui alla lettera A) in quanto non può svolgere per l'Ente un servizio di interesse generale (S.I.I.) dovendo lo stesso essere svolto esclusivamente dal gestore unico deputato alla gestione di tutte le fasi del S.I.I. per l'intero AMBITO Territoriale della Provincia di Varese,
- ❑ possiede il requisito di cui alla lettera b) solo in senso formale in quanto la società è priva di dipendenti propri ma si avvale di personale dipendente da altri soci (Provincia di Varese) in assegnazione temporanea e di personale con contratto interinale;
- ❑ non possiede il requisito di cui alla lettera C) in quanto l'Ente ha approvato l'adesione alla costituzione della società in house per la gestione del S.I.I. nel territorio dei comuni dell'Ambito Ottimale della Provincia di Varese e la gestione del servizio viene esercitata dal gestore unico;

RITENUTO che tutti gli elementi sopra richiamati impongano di dare attuazione al Piano di Revisione Ordinaria delle società partecipate, tramite un piano di dismissione delle quote di partecipazione detenute dall'Ente;

CONSIDERATO che la scelta delle modalità operative di dismissione delle partecipazioni rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione e che, come meglio specificato nella relazione tecnica allegata, la stessa potrà essere esercitata, alternativamente, tramite:

- ❑ scioglimento della società e conseguente messa in liquidazione ai sensi dell'art. 2484 c.c. della Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del Lago di Varese e di Comabbio in considerazione del fatto che detta società non è più titolata a svolgere il servizio di depurazione delle acque reflue ed è ormai impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale;
- ❑ esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c. ;
- ❑ alienazione della partecipazione detenuta dall'Ente ;
- ❑ dismissione tramite la fusione nella società Alfa;

RITENUTO necessario, tutto quanto sopra considerato, di dover dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00, dal Responsabile dell'area finanziaria e contabile;

VISTO il D.lgs. 118/2011;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico;

DATO ATTO che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare Affari generali – tributi – finanze – servizi sociali nella seduta del 25/09/2018;

DATO ATTO altresì che della discussione intervenuta, preliminare alla votazione sul punto all'ordine del giorno, viene effettuata registrazione integrale e come tale custodita agli atti nonché divulgata a mezzo canale informatico giusta delibera del Consiglio Comunale n.40 del 27/09/2017 ad oggetto: "Esame ed approvazione del Regolamento per la disciplina delle attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale";

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano dai n.11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Vergiate alla data del 31.12.2017, accertandole come da documento "Relazione tecnica in esito alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal comune di Vergiate in ottemperanza all'art. 20 del d.lgs.175/2016" costituito da una **Parte Introduttiva** e dalle **Schede Tecniche** dettagliate per ciascuna partecipazione detenuta, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

di individuare nelle allegate **Schede Tecniche** le partecipazioni da alienare e porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ciascuna;

di procedere per le motivazioni indicate in premessa e nella relazione tecnica, all'attuazione del Piano di Revisione Ordinaria delle Società partecipate ai sensi dell'art. 20 del D.L.gs. 175/2016, tramite un piano di dismissione delle quote di partecipazione detenute dall'Ente nella seguente Società:

1. Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del Lago di Varese e di Comabbio s.p.a. CF.P.I. 80000330128, con sede in Varese, Piazza Libertà 1 quota di partecipazione 1,27%;

di dare atto che per le motivazioni indicate in premessa e nella relazione tecnica, la scelta delle modalità operative di dismissione delle partecipazioni rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione e che, come meglio specificato nella relazione tecnica allegata, la stessa potrà essere esercitata, alternativamente, tramite:

- ☐ scioglimento della società e conseguente messa in liquidazione ai sensi dell'art. 2484 c.c. della Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del Lago di Varese e di Comabbio in considerazione del fatto che detta società non è più titolata a svolgere il servizio di depurazione delle acque reflue ed è ormai impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale;
- ☐ esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c.
- ☐ alienazione della partecipazione detenuta dall'Ente;
- ☐ dismissione tramite la fusione nella società Alfa;

di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

di dare mandato alla Giunta Comunale per l'approvazione dell'eventuale progetto di fusione con Alfa srl;

che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune di Vergiate;

che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Vergiate, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i;

di dare atto che il presente verbale viene pubblicato nel portale "Amministrazione Trasparente" dell'Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n.33 e ss.mm.ii.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano dai n.11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di rendere, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere ai successivi adempimenti.



SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
POSSEDUTE DAL COMUNE DI VERGIATE IN OTTEMPERANZA ALL'ART.
20 DEL D.LGS. N. 175/2016. APPROVAZIONE

Vista la proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e contabile, essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche inerenti la materia.

Vergiate, 12 settembre '18

Il responsabile
Area N.2 : Economia e Finanza
f.to Francese Alfonso

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to COLOMBO Monica

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.GIORGIO RICCI

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la pubblicazione della presente deliberazione è iniziata il giorno 05/10/2018 ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art.124 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.n.267 del 18/08/2000.

Dalla residenza municipale di Vergiate, 05/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.GIORGIO RICCI

Ai sensi dell'art.18 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, si attesta che la presente copia è conforme al verbale originale, depositato presso la segreteria dell'Ente.

Dalla residenza municipale di Vergiate, 05/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.GIORGIO RICCI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Dalla residenza municipale di Vergiate, 05/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.GIORGIO RICCI